



PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA
REGOLAMENTO DEI CONTRATTI

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO N.°97 DEL 10.11.2005

ENTRATO IN VIGORE IL 7.12.2005

Aggiornato con le modifiche agli artt. 8, 9 e 10 approvate con Deliberazione del Consiglio Provinciale N.83 dell'11.12.2009

TITOLO I°
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1
- FINALITA' -

Il presente regolamento, predisposto ed adottato in applicazione dello Statuto, disciplina, tenendo presente la normativa introdotta dalle leggi regionali n. 48/91, n. 23/98, n. 30/2000 e successive modifiche e integrazioni, l'attività negoziale della Provincia Regionale di Caltanissetta, di seguito chiamata Amministrazione, attraverso la migliore utilizzazione delle risorse, finalizzata al perseguimento dei fini pubblici dell'Ente.

ART. 2
- PRINCIPI INFORMATORI -

1. Nello svolgimento dell'attività negoziale l'Amministrazione deve tenere conto delle previsioni di bilancio, degli obiettivi e dei programmi del P.E.G., e degli altri propri strumenti programmatici.
2. I contratti devono avere termini e durata certi e non sono suscettibili di rinnovo tacito.

3. Nessuna prestazione può essere artificiosamente suddivisa in più contratti al fine di eludere l'applicazione delle norme di legge e del presente regolamento.

4. Nella formazione, interpretazione ed esecuzione dei contratti l'Amministrazione conforma la propria attività ai principi di legalità, efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e correttezza amministrativa.

5. Per tutti i rapporti negoziali, salvo motivati impedimenti derivanti dalla particolare natura del rapporto o da esigenze inderogabili ma non precostituite, devono essere utilizzati sistemi che consentano una comparazione delle offerte.

6. Tutti gli atti che comportano una spesa devono essere disposti dai soggetti competenti nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia e delle norme contenute nel presente regolamento e in quello di contabilità.

ART. 3

- ESCLUSIONI -

Non sono disciplinate dal presente regolamento:

- Le convenzioni di cui agli artt. 24 e 25 della L 142/90, recepiti dall'art 1 lett.e) L.R 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- I servizi che per determinazione dell'Ente devono farsi in economia, i quali sono retti da speciale regolamentazione;
- I rapporti con i professionisti incaricati dall'Amministrazione, i quali sono regolati da apposti disciplinari d'incarico, conformi alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti le materie oggetto degli incarichi stessi.

ART. 4

- ATTIVITÀ CONTRATTUALE -

L'attività contrattuale della Provincia trae il suo fondamento dai seguenti atti:

- Lo Statuto dell'Ente;
- Il bilancio annuale di previsione;
- Il bilancio pluriennale;

- Il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G) ;
- La relazione previsionale e programmatica;
- Il programma triennale delle OO.PP. e gli altri strumenti programmatori previsti dalla legge;

ART. 5

- NORME APPLICABILI -

1. Agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti, alle permutate, alle locazioni, alle somministrazioni, l'Amministrazione provvede mediante contratti in conformità alla normativa comunitaria, alle leggi nazionali e regionali, allo Statuto e alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Sono norme di riferimento:

- Per i Lavori Pubblici la legge 11.02.1994, n. 109, nel testo coordinato con le LL.RR. 2.08.2002, n. 7 e 19.05.2003, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, le altre norme - legislative e regolamentari - recepite e/o richiamate dalle stesse leggi regionali e le disposizioni comunitarie, nazionali, regolamentari e statutarie vigenti al momento in cui viene posta in essere l'attività negoziale;
- Per le Forniture di Beni e Servizi il titolo II della L.R. 2.08.2002, n. 7, come modificata ed integrata dalla L.R. 19.05.2003, n. 7, le altre norme recepite e/o richiamate dalle stesse leggi regionali e le disposizioni comunitarie, nazionali, regionali, regolamentari e statutarie vigenti al momento in cui viene posta in essere l'attività contrattuale.

ART. 6

- OSSERVANZA DEI CONTRATTI DI LAVORO -

1. Chiunque, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di un contratto stipulato con l'Amministrazione, occupi personale dipendente, è obbligato ad attuare nei confronti dello stesso condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili – alla data del contratto – alle categorie e nella

località in cui si effettuano le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località.

2. L'obbligo suddetto sussiste anche se il contraente non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti ovvero se receda da esse e permane anche dopo la scadenza dei contratti collettivi, fino alla loro rinnovazione.

3. Nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra, segnalata formalmente all'Amministrazione dagli enti pubblici competenti in materia – anche su iniziativa delle organizzazioni sindacali – l'Amministrazione si riserva il diritto di sospendere in tutto o in parte il pagamento del corrispettivo, fino alla regolarizzazione della posizione, attestata dalle autorità suddette. Il contraente in tal caso, non potrà vantare alcun diritto o pretesa per il ritardato pagamento.

4. I diritti e le garanzie a tutela del lavoro devono in ogni caso essere garantiti ad ogni prestatore d'opera, indipendentemente dal tipo rapporto che lo lega all'impresa contraente.

TITOLO II

- FASE PROCEDIMENTALE -

ART. 7

- PROCEDIMENTO -

1. Per la formazione dei contratti da cui deriva un'entrata o una spesa per l'Amministrazione, il procedimento si articola nelle seguenti fasi:

- a) determinazione a contrattare;
- b) scelta del soggetto contraente;
- c) stipula del contratto.

ART. 8

- DETERMINAZIONE A CONTRATTARE -

In conformità all'art. 13 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 che ha modificato l'art. 56 della legge 8/6/1990 n.142, recepita dall'art.1 comma 1 lett. i) della Legge Reg.le n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni, la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione assunta *dal competente dirigente di Settore indicante*: il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto dello stesso, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, con l'eventuale approvazione del bando di gara o lettera di invito, e, in caso di deroga al pubblico incanto, *le ragioni che ne giustificano il ricorso*.

Per le forniture di beni e servizi di carattere generale (quali ad esempio: armadi, fotocopiatori, fax, etc), la competenza a provvedere è riservata al Dirigente del Settore Provveditorato ed Economato, per quelle aventi particolare natura, in relazione alle attribuzioni facenti capo ai vari Settori dell'Amministrazione, la competenza è riservata ai rispettivi dirigenti.

A titolo semplificativo, si precisa che per le forniture di beni e servizi di prodotti hardware e software, di strumenti informatici e di servizi telematici, la competenza a provvedere è riservata al Dirigente del Settore CED; per quelle riguardanti le apparecchiature tecniche, la competenza è attribuita al Dirigente del Settore Edilizia; per gli acquisti di particolari natura riguardanti gli Istituti di Istruzione e per quelli riguardanti le attrezzature scientifiche del Settore Tutela e Ambiente, la competenza resta riservata ai rispettivi Dirigenti.

La procedura come sopra disciplinata, può essere derogata solo in presenza di circostanze eccezionali non programmabili, che devono essere debitamente motivate e giustificate.

ART. 9

- SCELTA DEL CONTRAENTE -

1. Il dirigente del Settore *che ha la responsabilità del procedimento*, con la

determinazione a contrattare di cui al precedente art. 8, stabilisce il sistema di scelta del contraente tra quelli previsti dalla legge vigente nella materia oggetto del contratto.

2. Nel caso in cui il metodo prescelto sia l'asta pubblica, la licitazione privata o l'appalto concorso, il relativo bando o avviso, approvato con la determinazione di cui al superiore comma, unitamente agli eventuali allegati e agli altri atti ritenuti necessari, deve essere inviato all'Ufficio Contratti che ne curerà la pubblicazione, la visione e il rilascio di copia ai soggetti interessati.

3. La celebrazione delle gare per l'appalto di lavori pubblici sono di competenza del settore appalti e contratti, che curerà anche la redazione e la pubblicazione dei bandi o avvisi, la visione e il rilascio di copia degli stessi, del capitolato speciale d'appalto e degli elaborati progettuali ai soggetti che ne hanno interesse. Parimenti, sono di competenza del medesimo settore l'esperimento delle licitazioni private e degli appalti concorso per la realizzazione di lavori pubblici, nei casi consentiti dalla legge 109/94 e s.m.i., nel testo coordinato con le LL. RR. regionali n.7/02 e 7/03, dal relativo regolamento attuativo e dalle successive norme comunitarie e statali, abrogative, modificative o integrative, vigenti nell'ordinamento giuridico della Regione Siciliana.

4. L'Esperimento degli incanti, delle licitazioni private, degli appalti concorso e delle trattative private per l'acquisizione di beni e servizi, nonché la redazione dei relativi bandi o avvisi, sono di competenza dei settori che ne sono interessati e che hanno la responsabilità dell'esecuzione del contratto.

5. Di regola, i seggi per l'esperimento dei pubblici incanti, delle private licitazioni e degli appalti concorso sono formati dal Dirigente del Settore competente, per come individuato ai superiori commi 2 e 3 o, in caso di assenza e/o impedimento, da altro Dirigente dell'Ente appositamente incaricato dal Direttore Generale o, in sua mancanza, dal Segretario Generale, con funzioni di presidente, da due testimoni e da un dipendente, con qualifica almeno pari ad Istruttore con funzioni di assistenza, scelto dallo stesso presidente nell'ambito della Struttura interessata.

6. E' in facoltà del medesimo Dirigente/Presidente di gara, nel caso in cui ne ravvisi l'opportunità, di incaricare altri dipendenti in servizio presso il settore dallo stesso diretto di far parte del seggio di gara di cui al precedente comma 4). E' parimenti in facoltà dello stesso Dirigente/Presidente, qualora lo ritenga necessario, di richiedere al

competente dirigente dell'U.T. di incaricare uno o più tecnici di far parte del seggio di gara. Con le stesse modalità può essere chiesta la collaborazione del personale del Settore Informatica, Statistica e Programmazione.

7. Per la composizione delle commissioni per l'esperimento delle licitazioni private per l'affidamento di lavori in concessione e degli appalti concorso si rinvia alla particolare disciplina prevista dall'art. 21, commi 4 e 5, della legge 109/94 e s-m-i., nel testo coordinato con le LL. RR. 7/02 e 7/03 e dalle successive norme comunitarie e statali, abrogative, modificative od integrative vigenti nel territorio regionale siciliano.

ART. 10

- TRATTATIVA PRIVATA PER L'ACQUISTO DI BENI - (emendato)

1. Esclusi i contratti di appalto di lavori pubblici che sono regolati dalle particolari disposizioni contenute nella legge 109/94 e s.m.i., nel testo coordinato con le leggi regionali 7/02 e 7/03, e nel relativo regolamento attuativo, i contratti di fornitura di beni, di cui al D.lgs 358/92 e s.m.i., di importo inferiore alla soglia comunitaria e fino a 100.000 Euro possono essere conclusi mediante trattativa privata con le modalità procedurali di seguito indicate.

2. Per gli acquisti di beni d'importo non superiore a 10.000 euro, il dirigente del Settore competente, ravvisata la necessità di procedere all'acquisto e la sussistenza dei presupposti di legge, assume apposita determinazione con la quale dispone il ricorso alla trattativa privata, indicando l'oggetto del contratto, la forma, le clausole ritenute essenziali e le modalità di esperimento di apposita gara informale o ufficiosa, alla quale dovranno essere invitate almeno cinque ditte, sempre che siano presenti sul mercato. La determinazione che dispone la trattativa privata, con i relativi allegati, compresa la lettera d'invito, deve essere pubblicata all'albo pretorio dell'Ente per tutto il periodo che precede l'apertura delle offerte.

3. Per gli acquisti di beni d'importo superiore a 10.000 e fino a 100.000 euro, il dirigente del Settore *che ha la responsabilità del procedimento*, ravvisata la necessità di procedere in tempi brevi all'acquisto, assume apposita determinazione con la quale

dispone il ricorso alla trattativa privata, indicando l'oggetto del contratto le ragioni in base alle quali ha ritenuto di dovere derogare agli ordinari metodi di scelta del contraente. Con la stessa determinazione dovranno essere indicati il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto dello stesso, la forma, le clausole ritenute essenziali e le modalità di esperimento di apposita gara ufficiosa o informale alla quale dovranno essere invitate, sempre che siano presenti sul mercato, almeno quindici ditte, inoltre la determinazione dirigenziale che dispone il ricorso alla trattativa privata, con i relativi allegati, compresa la lettera d'invito, deve essere pubblicata all'albo dell'ente ed a quelli di tutti i Comuni della provincia, per tutto il periodo che precede l'apertura delle offerte.

4. Per le forniture di beni d'importo non superiore a 25.000 Euro, e' ammessa la facoltà di concludere contratti d'acquisto in maniera diretta e senza il preventivo esperimento di gara informale o ufficiosa, oltre al caso in cui non siano presenti sul mercato cinque ditte o per le fattispecie che le leggi vigenti consentono l'affidamento diretto, allorquando si debba provvedere all'acquisto di materiale scientifico, macchine, strumenti od oggetti di particolare pregio che per la loro particolarità assumono il carattere dell'unicità e non consentono la comparazione delle offerte.

5. Per gli acquisti di beni aventi le particolarità di cui al superiore comma 4 d'importo superiore a 25.000 e fino a 100.000 euro, la determinazione del competente dirigente che dispone l'acquisto diretto deve essere preceduta da una un'apposita relazione predisposta da una commissione di almeno tre esperti, preventivamente nominata dal Presidente, che attesti l'unicità del bene da acquistare. Tale commissione sarà composta da componenti interni e/o esterni particolarmente qualificati.

6. Resta salva la facoltà, indipendentemente dagli importi, di procedere all'acquisto diretto di beni rientranti nelle fattispecie che la legge vigente al momento in cui si debba procedere all'acquisto stesso consente di effettuare senza il preventivo esperimento di gara informale.

7. Nell'esperimento della gara informale finalizzata alla individuazione del soggetto contraente, devono essere tenute in considerazione le offerte delle ditte che, anche se non invitate ma in possesso dei requisiti di legge, sono venute a conoscenza dell'esperimento della gara informale ed hanno fatto pervenire offerta conforme alla

richiesta dell'amministrazione, entro i termini di ricezione stabiliti nella lettera d'invito.

8. Non è consentito nello stesso anno solare, affidare a trattativa privata ad una stessa impresa forniture il cui ammontare complessivo superi l'importo massimo stabilito dal comma 4 dell'art. 31 della legge 7 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 11

- TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI SERVIZI -

Per gli appalti di servizi a trattativa privata di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.157 e successive modifiche ed integrazioni, con esclusione di quelli di cui alle categorie 11 e 12 dell'allegato 1 dello stesso decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dell'art. 10 del presente regolamento.

Non è consentito nello stesso anno solare, affidare a trattativa privata ad una stessa impresa servizi il cui ammontare complessivo superi l'importo massimo stabilito dal comma 3 dell'art. 32 della legge 7 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 12

- STIPULA -

1. Dopo la conclusione del procedimento di scelta del contraente a seguito di asta pubblica, licitazione privata o appalto concorso, si procede alla stipula del contratto nella forma pubblica amministrativa, a meno che nell'avviso d'asta o di licitazione non sia previsto che il verbale di gara equivale ad ogni effetto di legge al contratto.

2. Esclusi i rapporti, gli atti e i provvedimenti che ricadono nell'ambito delle esclusioni previste dall'art. 1, comma 2 D.P.R. 3 giugno 1998, n.252 e s.m.i., la stipula di tutti i contratti e l'esecuzione delle prestazioni da parte dei soggetti aggiudicatari di gare d'appalto o di licitazioni private i cui verbali equivalgono per ogni effetto di legge al

contratto, possono avere luogo solo dopo avere acquisito la documentazione antimafia prevista da detto D.P.R. 252/98. Pertanto, esperito l'incanto o la licitazione privata, il Dirigente/Presidente di gara trasmette i relativi atti e la documentazione ritenuta utile all'Ufficio Contratti che, effettuati gli accertamenti di cui al comma 2 e quelli che si dovessero rendere necessari per la verifica della permanenza dei requisiti in capo al soggetto aggiudicatario, nel più breve tempo possibile e in ogni caso, salvo i casi di impossibilità sopravvenuta, entro i termini previsti dalla normativa di settore, ne curerà la stipula.

3. Le conseguenze di ordine giuridico derivanti dalla ritardata o mancata stipula del contratto sia per fatto imputabile al soggetto aggiudicatario o all'Amministrazione sono regolati dalle norme civilistiche e di settore.

ART. 13

- FORMA DEI CONTRATTI -

1. In conformità al disposto normativo contenuto al comma 1 dell'art.10 del presente regolamento, fatta eccezione per i contratti di lavori pubblici la cui stipula è espressamente prevista dalla normativa vigente in materia, i bandi e le lettere d'invito per l'acquisizione di beni e servizi devono contenere espressamente la prescrizione che all'aggiudicazione seguirà la stipula del contratto nella forma pubblica amministrativa o notarile, oppure che il verbale di gara terrà luogo ad ogni effetto di legge del contratto.

2. Ai sensi dell'art. 97 del R.D. 23.5.1924 n.827, quando si deve stipulare formale contratto, dopo che sia intervenuto verbale di aggiudicazione in seguito a pubblico incanto o a licitazione privata, esso, salvo legittimo impedimento, è sottoscritto in nome e per conto dell'Amministrazione, dal Dirigente del Settore che presiedette l'asta o la licitazione.

3. I contratti redatti in forma pubblica amministrativa sono ricevuti dal Segretario Generale in qualità di ufficiale rogante sotto l'osservanza delle disposizioni in materia di attività notarile, anche per quanto attiene ai termini ed agli allegati che devono formare parte integrante del contratto.

4. I contratti ed i verbali anzidetti, in conformità a quanto disposto dall'art.16 del R.D.

18.11.1923 n.2440, hanno forza di titolo autentico.

5. L'aggiudicatario non può impugnare l'efficacia dell'atto di gara per il motivo che non sia stato da lui firmato il relativo verbale.

ART. 14
- CAUZIONE -

Al momento della stipulazione dei contratti riguardanti opere pubbliche e/o forniture di beni e servizi deve prestarsi la cauzione definitiva nella misura e nelle forme previste dalle norme vigenti al momento della stipula.

ART. 15
- L'ATTIVITÀ DI ROGITO –

1. Il Segretario Generale è competente a rogare tutti i contratti in cui l'Ente è parte e ad autenticare le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.

2. Nell'esercizio della predetta funzione egli si uniforma alle disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 16
- STIPULAZIONE A MEZZO SCRITTURA PRIVATA -

I contratti a trattativa privata, oltre che in forma pubblica amministrativa secondo le modalità di cui al precedente art.11, possono anche stipularsi mediante scrittura privata, firmata dal privato concorrente e dal dirigente del Settore che ha la responsabilità del procedimento, in rappresentanza dell'Amministrazione.

ART. 17

- STIPULAZIONE PER MEZZO DI CORRISPONDENZA -

I contratti a trattativa privata conclusi per l'acquisto di beni e/o di servizi possono essere redatti anche a mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, quando l'altra parte contraente è un'impresa commerciale.

ART. 18

- REPERTORIAZIONE -

1. I contratti stipulati in forma pubblica amministrativa e quelli conclusi mediante scrittura privata autenticata devono, a cura del Segretario Generale, essere annotati, giorno per giorno, senza lasciare linee e spazi in bianco e secondo un rigoroso ordine cronologico, nell'apposito repertorio previsto dall'art.62 della "Legge Notarile".

2. Il repertorio è soggetto alle vidimazioni iniziali e periodiche come previsto dalle leggi vigenti.

3. Per tutte le attività connesse alla tenuta del repertorio, alle vidimazioni iniziali e periodiche e agli atti che vi devono essere annotati, il Segretario Generale si avvale della struttura organizzativa dell'Ufficio Contratti e del personale che vi presta servizio.

ART. 19

- CUSTODIA DEGLI ATTI -

I contratti di cui al comma 1 dell'art. 16 del presente regolamento devono essere custoditi in appositi fascicoli per ordine cronologico. Per tale attività il Segretario Generale si avvale della struttura organizzativa dell'Ufficio Contratti e del personale che vi presta servizio.

ART. 20

- DIRITTI DI SEGRETERIA -

I contratti stipulati, sia in forma pubblica amministrativa che per scrittura privata autenticata, sono soggetti all'applicazione dei diritti di rogito, nei casi e nei modi stabiliti dalle leggi vigenti.

ART. 21

- SPESE DI STIPULAZIONE -

Tutte le spese necessarie per la stipulazione dei contratti disciplinati dal presente regolamento, nessuna esclusa, sono a carico del soggetto contraente con l'Amministrazione, salvo quanto previsto dalle leggi e dalle consuetudini.

ART. 22

- IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO -

I contratti della Provincia sono assoggettati all'imposta di bollo e di registro secondo le disposizioni vigenti.

TITOLO III

**DISCIPLINA DEL CONTRATTO
E SUA ESECUZIONE**

ART. 23

- DISCIPLINA -

I rapporti giuridici scaturenti dai contratti di cui al presente regolamento sono regolati:

1. dalle clausole del contratto stipulato;
2. dalle clausole dei capitolati generali e speciali d'appalto;
3. dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nelle materie oggetto dei rispettivi contratti, dalle norme del codice civile che regolano la fattispecie, aventi

carattere imperativo e non derogabili dalle parti.

ART. 24

- ESECUZIONE DEL CONTRATTO -

1. Le prestazioni previste dai contratti disciplinati dal presente regolamento, ad eccezione di quelli conclusi con le modalità di cui al precedente art. 15, sono di regola eseguite o iniziate contestualmente o immediatamente dopo la sottoscrizione dei contratti stessi.
2. I contratti in forma pubblica amministrativa, una volta sottoscritti e repertoriati, sono dall'Ufficio Contratti inviati in copia, assieme alla necessaria documentazione, al Settore che ha la competenza di curarne l'esecuzione.
3. Nei casi d'urgenza, il competente Dirigente di Settore, in deroga alla disposizione di cui al comma 1, con propria motivata determinazione, può autorizzare l'inizio della prestazione, anche prima della sottoscrizione del contratto, previa, se necessaria, l'acquisizione preliminare della documentazione antimafia di cui al D.P.R. 252/98, dei piani previsti dalla normativa sulla sicurezza nei cantieri di lavoro, ove trattasi di lavori pubblici, e degli atti e certificazioni ritenuti necessari.

ART. 25

- PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO -

1. Nei contratti disciplinati dal presente regolamento il pagamento in conto ha luogo in ragione della prestazione effettuata.
2. Apposite clausole contrattuali e capitolari stabiliscono i termini temporali e le modalità per il pagamento dei corrispettivi.

ART. 26

- RINNOVO DEI CONTRATTI -

1. In conformità ai principi ispiratori indicati all'art.3 del presente regolamento, è fatto

divieto di procedere alla rinnovazione tacita dei contratti in cui è parte l'Amministrazione.

2. Esclusi i contratti di lavori pubblici che sono disciplinati da speciali disposizioni di legge che, per la loro imperatività, non possono essere derogate, quelli relativi all'acquisizione di beni e servizi di cui, rispettivamente, ai DD.PP.RR. n. 358/92 e n. 157/95 e successive modifiche ed integrazioni possono essere rinnovati, purché sussistano ragioni di convenienza e di pubblico interesse.

3. L'accertamento della sussistenza di tali presupposti è rimesso alla competenza del Dirigente del Settore interessato che, una volta riscontrati, per come stabilito dalla normativa in atto vigente, entro il perentorio termine di tre mesi dalla scadenza o entro quelli maggiori od inferiori che dovessero eventualmente essere fissati da sopravvenute disposizioni di legge riguardanti la materia, comunicherà al soggetto contraente la volontà di procedere alla rinnovazione del contratto.

4. Al fine di assicurare che tutti gli atti facenti parte della procedura di rinnovazione siano assunti nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità che devono sempre informare l'azione amministrativa, la facoltà di procedere all'eventuale rinnovazione del rapporto deve essere espressamente prevista sin dalla fase procedimentali in cui si addiende alla scelta del soggetto contraente e un'apposita clausola contrattuale dovrà stabilirne in maniera espressa modalità, termini e forma.

5. Il contratto rinnovato dovrà avere la stessa forma di quello originario e le relative spese contrattuali, nessuna esclusa, sono poste a carico del soggetto contraente con l'Amministrazione.

ART. 27

- PROROGA DEI CONTRATTI -

1. E' escluso procedere in maniera tacita alla proroga dei contratti disciplinati dal presente regolamento.

2. La proroga dei termini di scadenza dei contratti di fornitura di beni e servizi è consentita in maniera espressa e nella forma scritta, purché ricorrano le seguenti

condizioni:

- a) deve esserne prevista la possibilità sin dal momento in cui si procede alla scelta del soggetto contraente;
- b) devono sussistere ragioni di pubblico interesse derivanti anche dal danno o pregiudizio che l'ente potrebbe subire a causa dell'impossibilità di procedere in tempi brevi alla scelta di un nuovo soggetto contraente;
- c) deve essere prevista e regolata da un'apposita clausola contrattuale che dovrà indicare le condizioni, le modalità e i termini.

3. In ogni caso la proroga dei termini non può essere disposta per un periodo superiore ad un terzo della durata del contratto in scadenza. Qualora il contratto da prorogare sia stato redatto in forma pubblica o mediante scrittura privata autenticata, non occorre la stipula di un nuovo contratto avente la stessa forma, stante che la proroga assume la configurazione giuridica di "patto accessorio" che sposta solo i termini di efficacia del rapporto mantenendo immutate tutte le rimanenti pattuizioni.

ART. 28

- DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO -

1. Il privato contraente è tenuto ad eseguire in proprio la prestazione compresa nel contratto.
2. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

ART. 29

- SUBAPPALTO -

1. Il subappalto è consentito nei casi, nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente in materia.
2. L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto, nè di cessione in qualunque forma, a pena di nullità.

ART. 30

- SCIoglimento DEL CONTRATTO -

1. Lo scioglimento del contratto può avvenire in osservanza e in applicazione della normativa civilistica e delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia..

ART. 31

- NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI -

1. Le notifiche di decisioni o le comunicazioni dell'Amministrazione, da cui decorrono termini per adempimenti contrattuali, sono effettuate a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata alla controparte, nel domicilio legale indicato nel contratto.

2. Esse possono essere effettuate anche in modo diretto, per consegna al legale rappresentante dell'impresa o ad altro suo qualificato incaricato, che deve rilasciare regolare ricevuta debitamente firmata e datata.

3. E' ammesso l'utilizzo del telefax a cui deve fare seguito, se ed in quanto possibile, regolare notifica ai sensi del precedente 1° comma.

4. E' fatta salva la notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario, nei casi espressamente previsti dalla legge.

5. Per le controversie nascenti dall'esecuzione dei contratti disciplinati dal presente regolamento è sempre competente il Foro di Caltanissetta.

ART. 32

- COMPUTO DEI TERMINI -

1. I termini indicati nei contratti decorrono dal giorno successivo a quello in cui si siano verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni da cui debbano avere inizio i termini stessi.

2. Ove i termini siano indicati in giorni, questi si intendono giorni di calendario e cioè consecutivi e continui.

3. Ove siano indicati in mesi, questi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale alla corrispondente data del mese finale.
4. Se non esiste la data corrispondente, il termine si intende concluso nell'ultimo giorno del mese finale.
5. Quando l'ultimo giorno del termine cada di domenica o in giornata festiva o comunque non lavorativa, il termine si intende prolungato al successivo giorno lavorativo.

ART. 33

- COLLAUDO -

1. Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo tecnico ovvero ad attestazione di regolare esecuzione, secondo le norme vigenti in materia ed al capitolato.
2. Per le forniture di beni e servizi, aventi carattere continuativo, il collaudo consiste nell'accertamento, anche periodico, del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali.

Art. 34

- DISPOSIZIONI FINALI -

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, saranno osservate le norme comunitarie, statali e regionali vigenti nelle materie oggetto dei contratti .

Le disposizioni statutarie sopravvenute e quelle legislative e regolamentari emanate successivamente dalla Comunità Europea (C.E.E.), dallo Stato e dalla Regione, aventi effetti modificativi e/o integrativi sulle disposizioni contenute in questo regolamento, trovano piena ed immediata applicazione, salvo l'obbligo per l'Ente di adeguare il contenuto delle norme regolamentari interessate al nuovo dettato normativo o statutario.